

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **22/1958** (ECLI:IT:COST:1958:22)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **MANCA**

Camera di Consiglio del **25/02/1958**; Decisione del **26/02/1958**

Deposito del **11/03/1958**; Pubblicazione in G. U. **15/03/1958**

Norme impugnate:

Massime: **574 575**

Atti decisi:

N. 22

ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1958

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Ministero di grazia e giustizia 4

febbraio 1953, promosso con ordinanza 17 gennaio 1957 del Pretore di Napoli, emessa nel procedimento penale a carico di Cutolo Eugenio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che Cutolo Eugenio fu denunciato per il delitto previsto dall'art. 334, ultima parte, del Cod. pen., per avere sottratto mobili sottoposti a pignoramento;

che nel corso del procedimento il Pretore di Napoli, con ordinanza del 17 gennaio 1957, accogliendo l'eccezione dedotta dalla difesa dell'imputato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente al decreto del Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio 1953, col quale si stabiliscono le modalità per l'esecuzione, da parte dell'"Istituto Fiduciario Realizzi", delle vendite giudiziarie nel distretto di Napoli;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale con le deduzioni depositate il 30 maggio 1957, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione, trattandosi di un regolamento amministrativo e non di un provvedimento legislativo; che è pure intervenuto l'"Istituto Fiduciario Realizzi" in persona del Presidente, rappresentato dagli avvocati Jacopo Durandi ed Arturo Colonna, aderendo alle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (ordinanze 30 maggio, 5 luglio e 5 dicembre 1956), nei giudizi incidentali di costituzionalità non è ammissibile la figura del contro interessato, né è proponibile alcuna forma di intervento; e che perciò non può essere ammesso l'intervento spiegato dal, l'"Istituto Fiduciario Realizzi";

che nell'ordinanza non è stata sollevata questione circa le disposizioni contenute nell'art. 159 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile;

che invece è stato sollevato il dubbio sulla legittimità costituzionale del decreto ministeriale sopra indicato, in quanto provvedimento amministrativo che derogherebbe alle norme del Codice processuale civile concernenti la custodia e la vendita dei beni pignorati;

che, nei termini e nei limiti in cui è stata proposta, la questione si appalesa manifestamente infondata, poiché viene a mancare il presupposto necessario per il giudizio di legittimità costituzionale, il quale deve avere per oggetto un provvedimento di carattere legislativo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinto l'intervento dell'"Istituto Fiduciario Realizzi",

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore di Napoli e ordina la restituzione degli atti allo stesso Pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.